

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione n. 23/33: Ecoross S.r.l. (Comune di Bisignano – CS). Note dell'Azienda, in data 26 settembre, 3, 7, 10 ottobre 2022 con cui segnalava, in modo generico, interruzioni del servizio di raccolta dei rifiuti a causa del ritardo nel pagamento degli stipendi e segnala ulteriori problematiche in relazione alla nomina di una rappresentanza sindacale da parte dell'Organizzazione sindacale UNTIA. Nota della Commissione, in data 14 ottobre 2022, con cui si chiedevano dettagliate informazioni sulle giornate di astensione genericamente indicate dall'Azienda. Nota della Ecoross S.r.l., in data 26 ottobre 2022, con cui, in riscontro alla richiesta della Commissione, riferiva che: 1) nelle giornate del 28 e 29 settembre 2022 tre lavoratori interrompevano l'attività lavorativa, senza autorizzazione, con un'ora di anticipo rispetto all'orario fissato; 2) il giorno 5 ottobre, quattro lavoratori interrompevano l'attività lavorativa, senza autorizzazione, con un'ora di anticipo rispetto all'orario fissato; 3) il giorno 6 ottobre 2022, sei lavoratori si astenevano totalmente dal servizio loro assegnato; 4) nel cantiere sono impiegati 17 lavoratori; 5) l'astensione era stata posta in essere da lavoratori aderenti all'Organizzazione sindacale UNTIA che, con nota del 20 settembre 2022, aveva proclamato "assemblee permanenti" del personale in ragione del ritardo nel pagamento delle retribuzioni (due mensilità). Nota della Commissaria delegata per il settore, in data 7 novembre 2022, con cui richiedeva all'Organizzazione sindacale UNTIA di riferire le proprie considerazioni in merito a quanto riferito dall'Azienda e se le astensioni dal lavoro potessero essere ricondotte ad iniziative di carattere sindacale da lei intraprese, restata priva di riscontro (rel.ce Razzolini) (Pos.1250/22)

(Seduta del 13 febbraio 2023)

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente **delibera di invito**:

LA COMMISSIONE

PREMESSO CHE

- con note del 26 settembre, 3, 7 e 10 ottobre 2022, la Ecoross S.r.l. segnalava generiche violazioni alla legge n. 146 del 1990 da parte dei lavoratori impiegati nel servizio di igiene urbana nel Comune di Bisignano (CS), riferendo "interruzioni del servizio da parte di pochi lavoratori aderenti e patrocinati dall'O.S. UNTIA" e chiedeva un intervento da parte degli Enti in indirizzo";
- la Commissione, con nota del 14 ottobre 2022, chiedeva alla Ecoross S.r.l. di descrivere nel dettaglio i comportamenti posti in essere dai lavoratori e ritenuti illegittimi, fornendo documentazione probatoria di quanto asserito in merito al coinvolgimento di soggetti collettivi;

- la Ecoross S.r.l., in data 26 ottobre 2022 e in riscontro alla richiesta della Commissione, riferiva che: 1) nelle giornate del 28 e 29 settembre 2022 tre lavoratori interrompevano l'attività lavorativa, senza autorizzazione, con un'ora di anticipo rispetto all'orario fissato; 2) il giorno 5 ottobre, quattro lavoratori interrompevano l'attività lavorativa, senza autorizzazione, con un'ora di anticipo rispetto all'orario fissato; 3) il giorno 6 ottobre 2022, sei lavoratori si astenevano totalmente dal servizio loro assegnato; 4) nel cantiere sono impiegati 17 lavoratori; 5) l'astensione era stata posta in essere da lavoratori aderenti all'Organizzazione sindacale UNTIA che, con nota del 20 settembre 2022, aveva proclamato "assemblee permanenti" del personale in ragione del ritardo nel pagamento delle retribuzioni (due mensilità);

- la Commissaria delegata per il settore, in data 7 novembre 2022, richiedeva alla Organizzazione sindacale UNTIA di riferire le proprie considerazioni in merito a quanto riferito dall'Azienda e se le astensioni dal lavoro potessero essere ricondotte ad iniziative da lei intraprese;

CONSIDERATO CHE

- lo sciopero nel settore dell'igiene ambientale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e dall'Accordo nazionale di regolamentazione del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività, del 1° marzo 2001, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione del 19 aprile 2001, n. 01/31, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2001, n. 184;

- le disposizioni della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché del citato Accordo, risultano essere state violate con riferimento agli obblighi: a) del preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione (art.2, co.2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e art.2 dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001); b) del rispetto del termine di preavviso (art.2, co. 1 e 5, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e art.2 dell'Accordo nazionale sopra citato); c) della predeterminazione della durata dell'astensione (art.2, co.1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e art.2 dell'Accordo nazionale sopra citato);

- nell'ambito dell'istruttoria svolta dalla Commissione, non è emerso alcun elemento che consenta di ricondurre i comportamenti denunciati ad Organizzazioni sindacali o ad altri soggetti collettivi e che, in particolare, **l'Organizzazione sindacale UNTIA, specificamente richiesta di esprimere il proprio avviso sulla questione e di chiarire se il comportamento dei lavoratori poteva essere ricondotto ad iniziative sindacali, non ha fornito alcun riscontro in merito;**

- che, pertanto, le astensioni dal lavoro, poste in essere il 28 e 29 settembre 2022 e il 5 e 6 ottobre 2022, dai lavoratori della Ecoross S.r.l., addetti al servizio di igiene ambientale nel Comune di Bisignano (CS), sono da imputare, in via esclusiva, alla condotta spontanea dei dipendenti dell'Azienda;

RILEVATO

che, secondo l'orientamento espresso dalla Commissione con deliberazione n. 08/518, adottata nella seduta del 16 ottobre 2008, *“nel caso di astensioni spontanee collettive di lavoratori in relazione alle quali non sia possibile individuare il soggetto promotore, la Commissione, riscontrata l'illegittimità dell'astensione, inviterà il datore di lavoro ad adottare i previsti provvedimenti disciplinari”*;

VISTI

gli art.4, co.1, e 13, co.1, lett .i), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

INVITA

la Ecoross S.r.l., in persona del legale rappresentante, ad adottare i provvedimenti disciplinari esperibili a carico dei lavoratori che si sono astenuti dalle prestazioni lavorative il 28 e 29 settembre nonché il 5 e 6 ottobre 2022;

PRESCRIVE

al legale rappresentante della Società medesima di comunicare alla Commissione, ai sensi dell'art.2, co. 6, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, l'esito dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei lavoratori, fornendone prova documentale entro trenta giorni dalla conclusione dei procedimenti medesimi, riservandosi, in caso di inottemperanza al relativo obbligo, di applicare le sanzioni previste dall'art.4, co.4-*sexies*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nei confronti del datore di lavoro;

DISPONE

la notifica della presente deliberazione alla Ecoross S.r.l., in persona del legale rappresentante;

DISPONE, INOLTRE,

la trasmissione della presente deliberazione al Prefetto di Cosenza, al Sindaco di Bisignano (CS), ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.13, co. 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.